

**Legge**  
**concernente il miglioramento delle condizioni di abitazioni**  
**nelle regioni di montagna<sup>1</sup>**  
 (del 29 marzo 1972)

IL GRAN CONSIGLIO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti:

- la legge federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 20 marzo 1970<sup>2</sup> con le relative modifiche;
- l'ordinanza federale per il miglioramento delle condizioni di abitazione nelle regioni di montagna del 17 aprile 1991<sup>3</sup>;
- il messaggio governativo n. 1783 del 22 dicembre 1971<sup>4</sup>;

**decreta:**

**Scopo**

**Art. 1** Il Cantone sostiene mediante l'assegnazione di sussidi il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna in conformità della legge federale del 20 marzo 1970.

**Misura del sussidio**

**Art. 2<sup>5</sup>** 1I sussidi federali e cantonali possono ammontare al massimo al 50% delle spese computabili.

2Il sussidio cantonale copre al massimo la differenza tra il sussidio federale e il 50% delle spese computabili.

3I sussidi federali e cantonali possono ascendere al 75% delle spese computabili se il richiedente si trova in condizioni finanziarie particolarmente difficili o se i lavori necessari impongono allo stesso un onere palesemente eccessivo<sup>6</sup>.

4Il sussidio cantonale può essere diminuito se un importo ridotto è sufficiente a garantire il finanziamento ritenuto che gli oneri non siano eccessivi per il richiedente.

**Condizioni per l'ottenimento e il rimborso del sussidio<sup>7</sup>**

**Art. 3<sup>8</sup>** 1La concessione del sussidio cantonale è subordinata all'adempimento delle condizioni stabilite dalla legislazione federale e all'accoglimento della domanda da parte dell'Autorità federale.

2Il Cantone può esigere il rimborso del sussidio alle medesime condizioni previste dalla legislazione federale per la restituzione del sussidio federale.

**Obbligo di rimborso**

**Art. 4** Il Dipartimento competente è autorizzato a chiedere l'iscrizione nel registro fondiario, a titolo di limitazione di diritto pubblico, dell'obbligo di rimborso e a rilasciare l'autorizzazione di trasferimento della proprietà e la cancellazione della menzione.

**Finanziamento**

<sup>1</sup> Titolo modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.

<sup>2</sup> RS 844

<sup>3</sup> RS 844.1

<sup>4</sup> Ingresso modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

<sup>5</sup> Art. modificato dal DL 18.12.1979; in vigore dal 1.2.1979 - BU 1980, 11.

<sup>6</sup> Cpv. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

<sup>7</sup> Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

<sup>8</sup> Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

**Art. 5** I crediti occorrenti per soddisfare agli obblighi spettanti al Cantone in virtù di questo decreto legislativo sono iscritti annualmente nel bilancio preventivo dello Stato.

### Competenze

#### a) sussidio mento<sup>9</sup>

**Art. 6<sup>10</sup>** 1Il Consiglio di Stato decide sulle domande di sussidio cantonale sino a fr. 200'000.-, sull'eventuale rimborso e sull'annullamento dell'assegnazione.

2Per importi superiori il sussidio viene concesso dal Gran Consiglio.

#### b) vigilanza e procedura

**Art. 6a<sup>11</sup>** 1Il Consiglio di Stato vigila sull'applicazione del presente decreto legislativo e designa il Dipartimento e gli Uffici competenti all'esecuzione della legge federale e del presente decreto ed emana il regolamento d'applicazione.

2Per quanto non contemplato dal presente decreto e dal relativo regolamento, alla procedura di sussidiamento cantonale è applicata per analogia la legislazione federale.

### Ricorsi

**Art. 6b<sup>12</sup>** 1Contro le decisioni del Dipartimento e delle sue istanze subordinate è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.<sup>13</sup>

3La procedura è retta dalla legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013.<sup>14</sup>

### Abrogazione

**Art. 7** 1Il decreto legislativo del 10 marzo 1953 di applicazione al decreto federale del 3 ottobre 1951 è abrogato e sostituito dal presente.

2I sussidi concessi in base al decreto legislativo del 10 marzo 1953 dovranno essere rimborsati quando si verificano le condizioni stabilite dall'art. 9 del decreto federale del 3 ottobre 1951.

### Entrata in vigore

**Art. 8** Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto legislativo è pubblicato nel Bollettino delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1° gennaio 1972.

### Norma transitoria<sup>15</sup>

Le domande di sussidio inoltrate dopo il 1° febbraio 1991 sottostanno alle presenti disposizioni.

Pubblicata nel BU **1972**, 98.

---

<sup>9</sup> Nota marginale modificata dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

<sup>10</sup> Art. modificato dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103; precedente modifica: BU 1980, 11.

<sup>11</sup> Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

<sup>12</sup> Art. introdotto dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.

<sup>13</sup> Cpv. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 32.

<sup>14</sup> Cpv. modificato dalla L 24.9.2013; in vigore dal 1.3.2014 - BU 2013, 481.

<sup>15</sup> Norma transitoria introdotta dal DL 27.1.1992; in vigore dal 6.3.1992 - BU 1992, 103.